



COPIA

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**N. 76 R.D.**

**OGGETTO: Tariffe applicazione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** ed addì **ventitre** del mese di **luglio** con inizio alle ore **12:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

<b>VENTURA MASSIMILIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>STERA ALESSIO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MOI MATTEO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>VILLASANTA DANIELA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>CATZEDDU ROSSANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>PORCU NATASCIA TAMARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. LIBORIO FARACI

### IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2020;

A tal proposito, visti:

l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, mediante il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)

il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

il D.L. 18/2020 del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n°70 del 17/03/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ), che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, del D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d' imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

*mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nello specifico:

l'articolo 52, comma 1, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

l'articolo 63, il quale stabilisce testualmente che:

*“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28  
5  
”.*

Dato atto che l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone, a far data dal 01/01/2000;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, il quale demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone:

“3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Considerato che il D.L. 34/2020, pubblicato in G.U. del 19/05/2020, con l'art. 181 prevede l'esonero parziale (01/05/2020 – 31/10/2020) del pagamento di TOSAP e COSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni e di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2020;

Vista la propria precedente deliberazione n. 25 in data 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2019;

Visto che l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema in appresso rappresentato, contenente i valori da deliberare, i quali risultano essere gli stessi del 2019 (G.C. n° 25 del 27/02/2019);

Valutato l'effetto che la seguente proposta produce in relazione al presunto gettito del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) stimato in €. 10.000,00 (eurodiecimila/00), determinante detto intero gettito per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*

Visto, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214;

Visti:

il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n°7 del 29/03/2003;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

il D. Lgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 23-07-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Di determinare per l'anno 2020, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2019, le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nelle seguenti misure:

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati o metri lineari.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 36,15
Distributori carburanti ed altri distributori automatici	€ 30,99
Passi Carrabili	€ 15,49
Chioschi e simili con somministrazione	€ 25,82
Tende solari	€ 5,16

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella B) Tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati o metri lineari.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 0,78
Attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)	€ 0,16
Pubblici esercizi, e produttori agricoli (riduzione 50%)	€ 0,39
Chioschi e simili con somministrazione	€ 0,78
Esercizio attività edilizia (riduzione 50%)	€ 0,39

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

di determinare in € 10.000,00 (eurodiecimila/00) il presunto gettito derivante dalla riscossione del canone di cui trattasi;

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura

burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Il proponente**  
**Il Sindaco**  
**Massimiliano Ventura**

**PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000**

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianfranco Sorgia

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianfranco Sorgia

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

## DELIBERA

Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Tariffe applicazione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Anno 2020"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio:

Di determinare per l'anno 2020, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2019, le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nelle seguenti misure:

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati o metri lineari.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 36,15
Distributori carburanti ed altri distributori automatici	€ 30,99
Passi Carrabili	€ 15,49
Chioschi e simili con somministrazione	€ 25,82
Tende solari	€ 5,16

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella B) Tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati o metri lineari.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO
Tariffa base	€ 0,78
Attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)	€ 0,16
Pubblici esercizi, e produttori agricoli (riduzione 50%)	€ 0,39
Chioschi e simili con somministrazione	€ 0,78
	€ 0,39

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 23-07-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS



Esercizio attività edilizia (riduzione 50%)

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

di determinare in €10.000,00 (eurodiecimila/00) il presunto gettito derivante dalla riscossione del canone di cui trattasi;

di considerare la presente deliberazione quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

### **DELIBERA**

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to MASSIMILIANO VENTURA

Il Segretario Comunale

F.to Dott. LIBORIO FARACI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 23-07-2020

DOMUSNOVAS, li 23-07-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. LIBORIO FARACI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000  
n.445, il sottoscritto attesta che la  
presente copia è conforme all'originale  
Domusnovas, li \_\_\_\_\_

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 23-07-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

L'INCARICATO

---